



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)

Distretto Scolastico N. 27 – Frattamaggiore

**Scuola Secondaria di I Grado Statale
“M. STANZIONE”**

80027 FRATTAMAGGIORE (NA) - Via F. A. Giordano,100

Tel. 081.8804129 – Fax 081.8804580 – Cod. mecc. NAMM28400X – CF 80068730631

www.mediastanzionefratta.edu.it namm28400x@istruzione.it namm28400x@pec.istruzione.it

APPENDICE A

PROCEDURA DI REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI PER GLI ALUNNI

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

**Approvato dal Consiglio d'Istituto
con delibera nr.20 del 16/12/2019**

Premessa

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento anomalo in una strategia di recupero o inserimento più generale. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La successione delle sanzioni non è, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati. La sanzione disciplinare deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione da parte dell'allievo destinatario e, quindi, l'efficacia.

L'azione educativa e formativa della scuola fa riferimento:

1. allo **Statuto delle Studentesse e degli Studenti**, di cui al DPR 249/98 e s.m.i. di cui al DPR 235/2007, al quale si rimanda integralmente, destinato agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, che costituisce lo strumento fondamentale per l'affermazione di una cultura dei diritti e dei doveri degli studenti.
2. al **Patto Educativo di Corresponsabilità** che pone in evidenza il ruolo strategico svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolge la scuola, gli studenti e i loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità, declinando i reciproci rapporti, i

diritti e i doveri di ciascuno. Destinatari naturali del patto educativo sono i genitori, ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.). Il Patto di Corresponsabilità richiama le responsabilità educative dei genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l'incolumità altrui o che ledano la dignità e il rispetto della persona umana.

3. al **Documento delle Sanzioni Disciplinari**, inserito nel Regolamento d'Istituto, di cui costituisce parte integrante. Nel Documento delle Sanzioni Disciplinari la scuola individua, con fermezza e autorevolezza, gli strumenti concreti di carattere sia educativo che sanzionatorio, secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, per far comprendere agli allievi la gravità e il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti di trasgressione delle regole, di violenza, di sopraffazione nei confronti di coetanei, in particolar modo se diversamente abili o che si trovino, comunque, in una situazione di difficoltà. Comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo l'incolumità delle persone e che, al contempo, nei casi più gravi, siano caratterizzati dalla circostanza di essere stati reiterati dalla stessa persona.

Art. 1 Principi generali

- a) La responsabilità disciplinare è personale.
- b) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- c) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- d) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- e) Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
- f) La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

Art. 2 Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi

| | |
|-----------|--|
| S1 | Richiamo verbale. |
| S2 | Consegna aggiuntiva da svolgere in classe. |
| S3 | Consegna aggiuntiva da svolgere a casa. |
| S4 | Allontanamento temporaneo dall'aula (con sorveglianza) e annotazione sul registro di classe. |
| S5 | Ammonizione scritta sul diario dello studente. |
| S6 | Ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe e richiamo del Dirigente S. o suo delegato. |

| | |
|------------|--|
| S7 | Sospensione dalla prima ora di lezione con ingresso alla 2 ^a ora accompagnato da un genitore. |
| S8 | Esclusione dalle attività scolastiche pomeridiane extracurricolari. |
| S9 | Esclusione dalle uscite scolastiche. |
| S10 | Sospensione dalle lezioni fino a 15 gg con o senza l'obbligo di frequenza. |
| S11 | Sospensione dalle lezioni fino a 30 gg con o senza l'obbligo di frequenza. |

Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica si può ricorrere a compiti di punizione per tutto un gruppo.

Art. 3

Soggetti competenti ad infliggere la sanzione

1. Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S6;
2. Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S1 a S10;
3. Il Consiglio di Classe, con la sola presenza dei docenti, può irrogare le sanzioni da S7 a S9. Il Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, viene convocato per le sanzioni S10.
4. La sanzione S11 sarà adottata dal Consiglio di Istituto, su richiesta del Consiglio di Classe.
5. Organo di Garanzia interno alla scuola.

Art. 4

Modalità di Irrogazione delle sanzioni

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni.

- Verbalmente per le sanzioni da S1 a S9;
- Verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori, per S10 – S11.

Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano o fonogramma o telegramma. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni.

Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.

Nel caso in cui i genitori avviseranno che non possono essere presenti il Dirigente Scolastico potrà nominare un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed assisterà lo studente.

Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dello studente e dei suoi genitori né dell'eventuale tutore.

Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione con attività in favore della comunità scolastica. In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico, in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.

Art. 5
Corrispondenza mancanze sanzioni

| | | |
|----|---|-------------|
| 1 | Ritardi ripetuti | da S1 a S7 |
| 2 | Ripetute assenze saltuarie | da S1 a S7 |
| 3 | Assenze periodiche | da S1 a S7 |
| 4 | Assenze o ritardi non giustificati | da S1 a S7 |
| 5 | Mancanza del materiale occorrente | da S1 a S7 |
| 6 | Non rispetto delle consegne a casa | da S1 a S7 |
| 7 | Non rispetto delle consegne a scuola | da S1 a S8 |
| 8 | Disturbo delle attività didattiche e uso del telefonino | da S1 a S9 |
| 9 | Danni causati agli ambienti, arredi e sussidi didattici | da S1 a S10 |
| 10 | Linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri | da S1 a S10 |
| 11 | Violenze psicologiche verso gli altri | da S6 a S11 |
| 12 | Violenze fisiche verso gli altri | da S6 a S11 |
| 13 | Reati e compromissione dell'incolumità delle persone | S11 |

Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia e ciò in orario extrascolastico o durante le ricreazioni.

Art. 6
Uso del telefonino

L'uso o utilizzo, a qualsiasi titolo, del telefonino è espressamente vietato e comporta l'irrogazione di una delle sanzioni S1 – S9 di cui all'art. 2.

Il telefonino sarà ritirato dal docente che rileverà l'infrazione e sarà consegnato al D.S. che potrà restituirlo al genitore il giorno successivo. Se il telefonino verrà ritirato una seconda volta, sarà restituito al genitore dopo 30 giorni.

In caso di ritiro per la terza volta il telefonino sarà consegnato al genitore al termine dell'anno scolastico.

Art. 7
Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia è istituito dall'art. 5 del D.P.R.235/2007. È composto dal Dirigente Scolastico, due docenti e due genitori individuati dal Consiglio d'Istituto. Sono individuati anche un docente supplente e un genitore supplente. L'Organo è presieduto dal Dirigente Scolastico. L'Organo di Garanzia resta in carica per un triennio e si rinnova con l'elezione del nuovo Consiglio di Istituto.

Art. 8
Regolamento dell'Organo di Garanzia

- 1) La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Dirigente Scolastico, che provvede a designare - di volta in volta - il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno cinque giorni prima della seduta.
- 2) L'Organo di Garanzia delibera solo se al completo. A tal proposito si precisa:

- a) Il numero dei membri, che in ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare, non può essere inferiore a quattro.
 - b) Le procedure di elezione e subentro dei membri, nonché di nomina di membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. un genitore dello studente sanzionato) seguono la seguente prassi:
 - Il docente e il suo supplente vengono designati in sede di Consiglio d'Istituto;
 - I due genitori ed i loro supplenti vengono designati in sede del Consiglio d'Istituto. Possibilmente i genitori e i due membri supplenti sono designati nell'ambito delle classi della Scuola Secondaria di I° grado.
 - c) Il collegio delibera secondo le seguenti modalità:
 - In prima convocazione delibera validamente con la presenza di tutti i membri. In seconda convocazione delibera con i membri presenti.
 - Il voto di astensione viene computato tra i voti negativi.
 - L'Organo di Garanzia decide - su richiesta di chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
- 3) Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
 - 4) Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
 - 5) Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare in forma scritta i componenti l'Organo non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
 - 6) Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
 - 7) L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato/ricorrente.
 - 8) L'esito del ricorso può essere impugnato presso l'Organo di Garanzia Regionale, per la valutazione di legittimità, entro quindici giorni.

Art. 8 Impugnazione

Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, contro la sanzione disciplinare allo studente, i genitori o i tutori in forma scritta ed opportunamente integrato da tutti gli elementi utili al DS possono impugnare la sanzione, con deposito dell'atto, indirizzato all'Organo di Garanzia, presso gli uffici di segreteria.

L'Organo di Garanzia dovrà essere convocato nei successivi 10 giorni. L'alunno sospeso per più di due volte nel corso dello stesso anno scolastico può non essere ammesso all'anno successivo.

L'Organo Interno di Garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni.

Art. 9 Validità

Il presente Regolamento è efficace a partire dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Il Presidente del Consiglio di Istituto

F.to Giuseppe Lettierio

Il Dirigente Scolastico

F.to Anna Molaro